

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 1 D.L. 14 agosto 2020 n. 104

convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020 n. 126

A seguito di comunicazione inviata via PEC alle OO.SS. in data 13 novembre 2020 ed in riscontro alle successive intese, il giorno 24 del mese di novembre dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica, mediante videoconferenza:

l'azienda NKD Italia Srl con sede legale in Bolzano, via B. Buozzi 8/D, P.IVA 02499780217, codice ATECO 47.71.10, matricola INPS 1412329149, rappresentata dagli amministratori delegati Andreas Pircher e Adalberto Tosato

e

Filcams CGIL - rappresentata da Antonella Costanzo della Segreteria Provinciale di Bolzano con delega dalla Segreteria Nazionale

Fisascat CISL - rappresentata da Gianfranco Brotto della Segreteria Provinciale dei Bolzano con delega dalla Segreteria Nazionale

Uilutcs UIL - rappresentata da Annalisa Santin della Segreteria Regionale Trentino Alto Adige con delega dalla Segreteria Nazionale

ASGB - Unione Sindacati Autonomi Altoatesini - rappresentata da Alex Piras

Premesso che

- 1) NKD Italia S.r.l. è una società che commercializza la vendita di Prodotti di Abbigliamento, Accessori, e Casa e gestisce in Italia direttamente 194 negozi distribuiti su 11 Regioni e 2 Province Autonome e ha attualmente alle dipendenze 523 dipendenti in organico base ai quali si applica integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi - Confcommercio;
- 2) La società, si è trovata nella condizione di dover sospendere l'attività lavorativa a causa di quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020, conseguente alla nota emergenza COVID-19 e, come si ricorderà, a seguito di accordo sindacale concluso con codeste spettabili OO.SS. è stata autorizzata alla fruizione dell'ammortizzatore sociale CIGS con Decreto di autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0105931 del 09/06/2020, per il periodo dal 12/03/2020 al 13/05/2020;
- 3) Il D.L. 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020 n. 126 ha previsto ulteriori 18 settimane di ammortizzatore sociale con decorrenza dal 13 luglio 2020 da usufruire entro il 31 dicembre 2020 (i beneficiari di tale ammortizzatore sono tutti i lavoratori in forza alla data del 13/07/2020);
- 4) Il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 ha previsto ulteriori 6 settimane di ammortizzatore sociale con decorrenza dal 16 novembre 2020 da usufruire entro il 31 gennaio 2021 (i beneficiari di tale ammortizzatore sono tutti i lavoratori in forza alla data del 09/11/2020);
- 5) a seguito del riaprirsi dell'emergenza epidemiologica da virus "Covid-19" e delle conseguenti misure restrittive delle attività emanate dalle autorità competenti contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito la chiusura di tutti i punti vendita collocati nei territori come meglio individuati dall'Allegato 1 ed un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 6) l'articolo 22 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, norma la possibilità per i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di riduzione o sospensione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, di richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Salariale

in Deroga;

- 7) Le circolari ed i messaggi INPS esplicativi di quanto previsto dal D.L. 104/2020 hanno chiarito che, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale (cd plurilocalizzate), il trattamento di integrazione salariale in deroga venga riconosciuto a seguito di domanda presentata direttamente all'INPS;
- 8) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti mediante i quali è stata disposta la chiusura al pubblico dell'attività nelle citate filiali;
- 9) le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato nelle unità operative e secondo le modalità indicate nell'allegato (Allegato 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) le OO.SS. danno atto che le notizie ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono state tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- c) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) prevista dalle predette disposizioni normative per tutte le unità operative aziendali coinvolte dai provvedimenti sospensivi dell'attività;
- d) le Parti concordano che ricorrono per il caso esaminato i presupposti per la richiesta di autorizzazione di proroga del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale, dal 4 novembre 2020 al 05 dicembre 2020, anche per periodi non continuativi come di seguito specificati:
 - per le unità produttive collocate nei comuni-cluster individuati dall'ordinanza n. 64 del presidente della Provincia Autonoma di Bolzano a partire dal 4 novembre 2020;
 - per le unità produttive collocate nei comuni-cluster individuati dall'ordinanza n. 68 del presidente della Provincia Autonoma di Bolzano a partire dal 9 novembre 2020;
 - per le unità produttive collocate nelle Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta a partire dal 6 novembre 2020;
 - per le unità produttive collocate nella Regione Toscana a partire dal 15 novembre 2020;Il numero complessivo delle ore di CIGD presunte, che interesseranno n 192 lavoratori in forza, già alle dipendenze della Società alla data del 9 novembre 2020, è pari a 24.279 ore come dettagliato nella scheda allegata (Allegato 1) al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- e) la riduzione riguarderà la forza lavoro, così come indicato nell'Allegato 1, avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate/mezze o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita è chiuso a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi sia la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente prevedibile in egual misura;
- f) l'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le

- esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali e riguarderà la totalità dei lavoratori che prestano servizio nelle filiali collocate nei territori interessati dai provvedimenti sospensivi dell'attività;
- g) durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso minimo di 48 ore;
- h) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti governativi che verranno emanati. Tale proroga verrà concordata con le OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- i) le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto con le persone e l'urgenza di implementare quanto prima le prestazioni del trattamento in integrazione salariale, convengono che la Società provvederà ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando la modalità di sospensione/riduzione attraverso modalità semplificate di comunicazione (Email, SMS, messaggi whatsapp) e a verificare, tramite contatto diretto telefonico, di avvenuta ricezione al lavoratore.
- j) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative (domanda di concessione all'INPS) necessarie per la concessione del trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato nel rispetto dei tempi assegnati dalla normativa;
- k) la società, pur rappresentando alle OO.SS. la precaria situazione economico finanziaria venutasi a creare a causa delle negative ripercussioni derivanti dalla sospensione dell'attività aziendale e le incertezze riguardanti l'effettiva ripresa, anticiperà gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai lavoratori interessati a condizione che la domanda di integrazione salariale in deroga presentata alla sede INPS di Bolzano venga esaminata ed approvata dalla competente commissione entro la data del 3 dicembre 2020;
- l) nel caso in cui quanto prospettato nel precedente punto k) non si potesse verificare, gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; in questo caso la società liquiderà ad ogni lavoratrice/lavoratore sospeso un'anticipazione retributiva fino a 4 ratei della 14^a mensilità (ove maturati) entro il giorno 10 dicembre 2020 e provvederà a liquidare la 13^a mensilità entro il 14 dicembre 2020. Gli anticipi della 14^a mensilità come sopra quantificati saranno recuperati in occasione della liquidazione annuale della 14^a mensilità 2021;
- m) si concorda ulteriormente che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni/riduzioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- n) le parti concordano di confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nelle normative in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna a consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS. la facoltà di recuperare la consultazione a posteriori tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori.
- o) Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti concordano che la consultazione unica nazionale è coerente con l'effettiva struttura organizzativa aziendale e si danno atto di aver correttamente e compiutamente esperito la procedura prevista dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, che si è svolta regolarmente e si è conclusa, con il presente accordo.

Letto confermato e sottoscritto



Bozano, li 24/11/2020

NKD Italia Srl

(Adalberto Tonato)

(Andreas Pircher)

Filcams CGIL

(Antonella Costanzo)

Fisascat CISL

(Gianfranco Berto)

Uilfucs UIL

(Annalisa Santin)

ASGB - Unione Sindacati Autonomi Altoatesini

(Alex Piras)

AUTONOMER SÜDTIROLER
GEWERKSCHAFTSBUND - ASGB
Binderergasse 30 - Tel. 0471 308200
39100 B O Z E N